

Legge Regionale 05/04/2000, n. 28

“Norme in materia di autorizzazione delle strutture pubbliche e private”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 25 del 10/04/2000]

... *omissis* ...

Art. 11

(Responsabile Sanitario di Struttura: requisiti)

1. Ogni struttura sanitaria deve avere un responsabile sanitario.
2. Il responsabile sanitario deve essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di igiene e sanità ovvero deve aver svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.
3. Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post acuta, le funzioni del responsabile sanitario possono essere esercitate anche dal medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte; negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte, anche da un laureato in biologia o chimica in possesso di abilitazione professionale.
4. Nei poliambulatori, con un massimo di cinque specialità, è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario anche ad uno dei medici in possesso della specializzazione in una delle discipline presenti.
5. Nei presidi di ricovero le funzioni di responsabile sono svolte da soggetti in possesso dei requisiti previsti per tale ruolo dalla legislazione vigente.
6. La funzione di responsabile sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria, ad eccezione delle ipotesi di cui ai precedenti commi 3 e 4, nonché con altro incarico di responsabile sanitario di altre strutture.

Art. 12

(Responsabile Sanitario di Struttura: compiti)

1. Il responsabile sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico ed organizzativo, essendone responsabile nei confronti della titolarità e dell'autorità sanitaria competente, ed in particolare:
 - a) cura l'applicazione del documento sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura;
 - b) promuove e sostiene la qualità e l'umanizzazione delle cure;
 - c) controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attività sanitaria;
 - d) vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari;
 - e) cura la tenuta dell'archivio sanitario (cartelle cliniche, schede cliniche ambulatoriali) e la relativa conservazione e, in caso di cessazione dell'attività della struttura, impartisce disposizioni affinché la documentazione sanitaria sia consegnata al servizio di medicina legale dell'Azienda Sanitaria USL competente per territorio;
 - f) esprime il proprio parere sulle modificazioni edilizie della struttura e sull'acquisto di apparecchiature, attrezzature ed arredi sanitari;
 - g) rilascia agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche e degli altri documenti previsti dalla normativa vigente;
 - h) vigila sulle condizioni igienico sanitarie della struttura;
 - i) ha la responsabilità della pubblicità sanitaria.
2. In caso di attività di ricovero ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:
 - a) controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente;
 - b) vigila sulla gestione del servizio farmaceutico e sulla scorta di magazzino dei medicinali e dei prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie al corretto funzionamento della struttura;
 - c) ha la responsabilità della farmacovigilanza;

- d) vigila sulla corretta organizzazione dei turni di guardia e di reperibilità del personale medico e ne cura l'organizzazione qualora non sia prevista la responsabilità diretta di un sanitario;
 - e) cura la osservanza delle disposizioni concernenti la polizia mortuaria;
 - f) inoltra ai competenti organi le denunce obbligatorie;
 - g) vigila sul rispetto della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - h) vigila sul rispetto delle norme in materia di sperimentazione clinica e partecipa alle attività delle commissioni e dei comitati etici a tal fine istituiti;
 - i) vigila sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari ed esprime parere obbligatorio sulla raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati;
 - j) cura l'introduzione e l'utilizzo nell'organizzazione ospedaliera degli strumenti e delle metodologie necessarie alla verifica ed alla revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie;
 - k) dispone affinché i modelli organizzativi delle unità operative siano orientati al raggiungimento di livelli di efficienza, di efficacia, di accessibilità e di gradimento da parte dell'utente;
 - l) emana direttive e vigila sulla corretta gestione delle liste d'attesa.
3. Nell'ambito delle competenze igienico sanitarie e di prevenzione il responsabile sanitario della struttura di ricovero ha funzioni organizzative e gestionali riguardo a:
- a) tutela della salute dei lavoratori e dei pazienti rispetto al rischio infettivo;
 - b) tutela e sorveglianza dell'igiene ambientale e dei servizi alberghieri e di ristorazione collettiva;
 - c) raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti ospedalieri;
 - d) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione;
 - e) definizione delle strategie e dei protocolli di lotta alle infezioni ospedaliere ed occupazionali; a tale scopo presiede la Commissione preposta al controllo delle infezioni ospedaliere.